

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARTOLOMEI, CIPELLINI, SCARDACCIONE, DE MATTEIS, CERVONE, DEL NERO, DELLA PORTA, COSTA, SALERNO, RICCI, ASSIRELLI, CENGARLE, PACINI, BALDI, MAZZOLI, ROMEI e DEGOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1976

#### Aumento del contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio

ONOREVOLI SENATORI. — Durante la decorosa legislatura il compianto senatore Zugno ed altri senatori presentarono all'esame del Senato un disegno di legge (atto 2145), sull'« Aumento del contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio ». In esso veniva previsto un aumento del citato contributo da lire 150 milioni a lire 700 milioni annue, a partire dall'esercizio finanziario 1975.

Contemporaneamente il Ministero dell'interno aveva proposto al Ministero del tesoro un aumento del contributo di cui trattasi da lire 150 milioni a lire 450 milioni annui, dopo aver attentamente valutate le inderogabili esigenze assistenziali ed organizzative dell'ente.

A seguito di quest'ultima iniziativa venne inserita nel fondo globale (capitolo 6856) del bilancio dello Stato per l'esercizio 1976, la somma di lire 150 milioni soltanto. Per-

tanto, il Senato, in data 18 dicembre 1975, approvò in Aula il disegno di legge Zugno secondo quanto proposto dalla 1<sup>a</sup> Commissione, su conforme parere della Commissione bilancio, limitatamente alla somma già iscritta nel bilancio dello Stato, cosicché l'aumento di contributo approvato fu limitato a 150 milioni.

Il disegno di legge, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, divenne la legge 8 aprile 1976, n. 214, che ha reso disponibile per l'Unione nazionale mutilati per servizio un contributo annuo di lire 300 milioni, inferiore di lire 150 milioni rispetto alla richiesta del Ministero dell'interno e di lire 400 milioni rispetto alla richiesta avanzata con il disegno di legge Zugno, già citato.

Malgrado ogni sforzo degli amministratori dell'ente, il rendiconto dell'UNMS relativo all'esercizio finanziario 1975 (approvato con decreto del Ministro dell'interno in data

26 luglio 1976) già presentava un disavanzo amministrativo di lire 25.468.860 e il bilancio dell'ente risulta, nel corso del presente esercizio, in ancora maggiori difficoltà.

Devesi notare che, malgrado le limitazioni poste all'assunzione di personale all'UNMS, personale, anzi, ridotto da n. 76 a n. 61 unità, gli oneri gravanti sull'ente per effetto della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del successivo accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, numero 411, implicano una maggiore spesa di oltre 200 milioni di lire l'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 1976.

Non possiamo astenerci, onorevoli senatori, dal far notare quale differenza di trattamento esista fra l'Unione nazionale mutilati per servizio ed altre associazioni di categorie rette da organi elettivi, che rappresentano, ad esempio, i mutilati di guerra e le vittime civili di guerra: differenza tanto più rilevante in quanto per ben due volte, con le leggi 15 luglio 1950, n. 539 (articolo 1), e 3 aprile 1958, n. 474 (articolo 5), il Parlamento ha sanzionato una completa e totale parificazione dei mutilati per servizio e dei familiari di caduti per servizio rispettivamente ai mutilati di guerra e a familiari di caduti in guerra.

Ciò non è sfuggito al relatore del disegno di legge Zugno, più volte citato, il quale, nella sua relazione scritta di cui all'atto Senato 2145-A (VI legislatura), si esprimeva testualmente:

« ... Il presente disegno di legge provvede appunto ad aumentare detto contributo onde porre l'Unione in condizioni di poter funzionare, così come funzionano altre associazioni di categoria con compiti istituzionali simili. Ricorderò, a titolo esemplificativo, che l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, l'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e l'Associazione nazionale combattenti e reduci, che già usufruivano, complessivamente, di un contributo dello Stato di lire 3 miliardi, hanno visto aumentato detto contributo, nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1976, di lire 1.500.040.000, mentre l'aumento

per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, che già usufruiva di un contributo di lire 750.000.000, è stato di lire 250 milioni; eppure quest'ultima associazione ha un numero di soci sostanzialmente non dissimile da quello dell'Unione nazionale mutilati per servizio ».

Devo poi aggiungere che nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977, presentato alla Camera dei deputati (atto Camera n. 203/2), sotto la rubrica 2 (Presidenza del Consiglio dei ministri) del titolo I, viene previsto un ulteriore aumento di lire 1.500 milioni per le tre Associazioni famiglie caduti e dispersi in guerra, combattenti e reduci e mutilati ed invalidi di guerra, e di lire 250 milioni per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra: cosicchè quest'ultima, i cui compiti istituzionali e numero di soci sono assai vicini a quelli dell'UNMS, godrà di un contributo totale di lire 1.250 milioni.

Passando ad illustrare il contenuto dei singoli articoli, l'articolo 1 prevede, dal 1° gennaio 1976, un aumento del contributo annuo di lire 400 milioni, che si ripeterà solo per l'anno 1977. L'articolo 2 prevede, invece, che dall'esercizio 1978, in base ad una valutazione di merito da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del tesoro, venga stanziata la somma necessaria a far fronte alle inderogabili esigenze dell'ente. Ciò renderà, del resto, non più necessaria l'approvazione di una legge specifica per futuri aumenti di stanziamento che — purtroppo — sono facilmente ipotizzabili a causa dello slittamento della moneta. L'articolo 3, infine, prevede la copertura della spesa.

Onorevoli senatori, raccomandiamo alla vostra comprensiva e sollecita approvazione il presente disegno di legge, che tende ad assicurare ad un'associazione sulla cui correttezza amministrativa non vi sono stati mai rilievi, gli indispensabili mezzi per svolgere la propria attività di rappresentanza e di tutela della categoria, la quale ha ben meritato la riconoscenza dello Stato, per il sacrificio compiuto in difesa delle leggi e delle istituzioni democratiche.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, previsto dall'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 214, nella misura di lire 300 milioni, è elevato, a partire dall'anno finanziario 1976, a lire 700 milioni.

## Art. 2.

Dall'anno finanziario 1978 il contributo di cui alla presente legge verrà determinato annualmente, secondo le esigenze dell'ente, a mezzo di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

## Art. 3.

All'onere di lire 400 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

All'onere di lire 400 milioni relativo all'anno finanziario 1977 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del suddetto capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per gli esercizi 1978 e seguenti l'onere graverà sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, titolo I, rubrica 2, categoria V.